

**Avamprogetto**

**di modifica del Codice penale**

**in materia di interruzione della gravidanza**

Avamprogetto e rapporto esplicativo  
della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale  
del 10 marzo 1997

**93.434***Avamprogetto del 10.3.1997***Codice penale svizzero  
(Interruzione della gravidanza)  
Modifica del ...**

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, del 28 gennaio 1997<sup>2</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>3</sup>,

decreta:

**Art. 118 Interruzione punibile della gravidanza**

1. Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della donna incinta, incita una donna ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel farlo, senza che le condizioni dell'articolo successivo siano adempiute, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. L'azione penale si prescrive in due anni.

2. Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della donna incinta è punito con la reclusione sino a dieci anni.

3. La donna che interrompe la gravidanza col fatto proprio o di un terzo o vi partecipa altrimenti dopo la quattordicesima settimana dall'inizio dell'ultima mestruazione, senza che le condizioni dell'articolo successivo siano adempiute, è punita con la detenzione o con la multa.

**Art. 119 Interruzione non punibile della gravidanza**

<sup>1</sup> L'interruzione della gravidanza non è punibile se è effettuata entro quattordici settimane dall'inizio dell'ultima mestruazione su richiesta della donna e ad opera di un medico patentato.

<sup>2</sup> Dopo la scadenza di detto termine l'interruzione della gravidanza non è punibile se essa è indicata in base al parere di un medico per evitare alla donna, tenuto conto delle sue condizioni di vita presenti e future, il pericolo di un grave danno fisico o di

---

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup>

<sup>3</sup>

una grave angustia psichica. Il pericolo dev'essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza.

<sup>3</sup> Se la donna è incapace di discernimento dev'essere richiesto il consenso del suo rappresentante legale.

**Art. 120** abrogato

**Art. 121** abrogato

**Minoranza I** (von Felten, Hollenstein, Rechsteiner San Gallo)

**Art. 118 - 121** abrogati

**Minoranza II** (Sandoz Suzette, Baumann J. Alexander, Loretan Otto, Schmied Walter, Straumann)

**Art. 118 Interruzione punibile della gravidanza**

1. conformemente al progetto
2. conformemente al progetto
3. (nuovo) Se il colpevole fa mestiere delle pratiche di interruzione della gravidanza, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.
4. La donna che interrompe la gravidanza col fatto proprio o di un terzo o vi partecipa altrimenti senza che le condizioni dell'articolo successivo siano adempiute, è punita con la detenzione o con la multa.

**Art. 119 Interruzione autorizzata della gravidanza**

1. L'interruzione della gravidanza è autorizzata se essa è effettuata con il consenso della donna ed è indicata in base al parere di un medico per evitare alla donna, tenuto conto delle sue condizioni di vita presenti e future, il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Il pericolo dev'essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza.
2. Se la donna è incapace di discernimento dev'essere richiesto il consenso del suo rappresentante legale.

**Rapporto esplicativo sull'avamprogetto  
di modifica del Codice penale  
in materia di  
interruzione della gravidanza**

# SOMMARIO

## Compendio

### I Parte generale

#### 1 Motivazione

#### 2 Situazione iniziale

- 21 Cronologia dal 1971
- 22 Dati statistici relativi alle interruzioni di gravidanza
- 23 Diritto comparato

#### 3 I lavori della Commissione degli affari giuridici

- 31 Gruppo di lavoro
- 32 Consultazione dei periti
- 33 Elaborazione del progetto
- 34 Le minoranze della Commissione
- 341 Abrogazione senza sostituzione delle disposizioni penali
- 342 Disciplinamento delle indicazioni

### II Parte speciale

#### 4 Revisione degli articoli 118 - 121 C.P.

- 41 Grandi linee dell'avamprogetto
- 42 Commento delle singole disposizioni
- 421 Art. 118 Interruzione punibile della gravidanza
- 422 Art. 119 Interruzione non punibile della gravidanza
- 423 Abrogazione senza sostituzione dei vigenti articoli 120 e 121 C.P.

#### 5 Aspetti di diritto delle assicurazioni sociali

- 51 Obbligo di prestazione giusta la vigente LAMal
- 52 Libera scelta del fornitore di prestazioni, protezione tariffale e garanzia dell'assunzione dei costi oltre i confini cantonali

#### 6 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

#### 7 Rapporto con il diritto europeo

#### 8 Costituzionalità

## **Compendio**

*In Svizzera il disciplinamento legale dell'interruzione della gravidanza risale a oltre cinquant'anni fa ed è completamente superato; infatti, le mentalità sono cambiate, in particolare per quanto concerne la sessualità e il ruolo della donna nella società. L'abisso esistente tra le disposizioni legali, restrittive, e la prassi aumenta sempre più e determina un'indesiderata incertezza del diritto. A causa di questa situazione già in passato sono stati presentati diversi interventi parlamentari che chiedevano una modifica del diritto vigente.*

*Siccome nessuno degli interventi parlamentari aveva avuto successo, nella primavera del 1994 il consigliere nazionale signora Haering Binder ha presentato un'iniziativa parlamentare che chiede l'impunibilità dell'interruzione della gravidanza nei primi mesi della gravidanza. Un'interruzione successiva deve invece essere autorizzata soltanto in presenza di determinate indicazioni.*

*Su mandato della Commissione d'esame preliminare degli affari giuridici il Consiglio nazionale ha deciso il 3 febbraio 1995 di dare seguito all'iniziativa parlamentare. Sulla base di questa decisione la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha elaborato, dopo aver sentito i pareri dei periti e in collaborazione con specialisti esterni di diritto penale, una proposta di nuovo disciplinamento dell'interruzione della gravidanza nel Codice penale. Questo prevede che un'interruzione nelle prime quattordici settimane della gravidanza non sia di massima punita; l'interruzione della gravidanza è invece punibile per tutti gli interessati se non sono date le condizioni previste dalla legge.*

## Rapporto

### I Parte generale

#### 1 Motivazione

Il 29 aprile 1993 il consigliere nazionale signora Haering Binder ha presentato un'iniziativa parlamentare volta, attraverso una revisione del Codice penale (C.P.), a depenalizzare l'interruzione della gravidanza nei primi mesi della gravidanza (disciplinamento dei termini).

Il 3 febbraio 1995 il Consiglio nazionale ha deciso, su mandato della Commissione d'esame preliminare degli affari giuridici e con 91 voti contro 85, di dare seguito all'iniziativa.<sup>4</sup>

#### 2 Situazione iniziale

Le vigenti disposizioni penali in materia di aborto (art. 118-121 C.P.) risalgono a oltre cinquant'anni fa. Sono superate a causa dei cambiamenti intervenuti da allora nelle mentalità in particolare per quanto concerne la sessualità e il ruolo della donna nella società

Tra la legge e la prassi si è creato un abisso enorme. Nella maggior parte dei Cantoni è oggi possibile interrompere una gravidanza in modo legale e senza problemi. Pochi sono i Cantoni che vietano l'aborto. Dopo il 1980 vi sono state ancora alcune condanne fondate sulle disposizioni del Codice penale; dal 1988 non ve ne sono più state.

Quest'evoluzione ha determinato una grande incertezza del diritto ma anche differenze nel trattamento giuridico. Il fatto che una donna possa o meno interrompere legalmente la gravidanza dipende nella prassi dall'accesso all'informazione e dalle possibilità finanziarie.

Inchieste condotte all'estero hanno mostrato che il numero degli aborti non dipende affatto dal disciplinamento legale. Determinante è invece l'offerta di informazioni in merito alla pianificazione familiare, la possibilità di usare mezzi contraccettivi e l'esistenza di consultori per donne incinte. Più l'informazione è migliore e più è contenuto il numero di interruzioni della gravidanza. Altro fattore importante è la sicurezza sociale delle donne.

A livello internazionale la tendenza è alla liberalizzazione delle leggi sull'aborto. La maggioranza dei Paesi europei ha adottato una legislazione che lascia alla donna la responsabilità della decisione di interrompere la gravidanza nei primi mesi.

Per quanto concerne la dibattuta questione sull'inizio della vita umana occorre osservare che ormai da molto tempo vi sono metodi contraccettivi (per es. la spirale intrauterina e la "pillola del giorno dopo") che impediscono all'ovulo fecondato di annidarsi. Essi hanno cancellato il limite tra la contraccezione e l'interruzione precoce della gravidanza. Questo è un ulteriore motivo per sottoporre a verifica il diritto vigente.

---

<sup>4</sup> Boll. uff. CN 1995, p.. 345

## 21 Cronologia dal 1971

- 1.12.1971 Viene presentata l'iniziativa popolare "contro l'incriminazione dell'aborto".
- 30.9.1974 Quale controprogetto all'iniziativa popolare il Consiglio federale licenzia il progetto di "legge federale sulla protezione della gravidanza e il riordinamento della punibilità dell'aborto". In essa raccomanda la cosiddetta soluzione ampliata delle indicazioni, compresa la soluzione sociale delle indicazioni.
- 22.1.1976 Un comitato indipendente presenta l'iniziativa popolare "per la soluzione dei termini".
- 24.2.1976 L'iniziativa popolare "contro l'incriminazione dell'aborto" viene ritirata.
- 25.9.1977 Popolo e Cantoni (no: 994'930, sì: 929'325) rigettano l'iniziativa popolare "per la soluzione dei termini".
- 28.5.1978 Viene respinta la legge federale del 24 giugno 1977 sulla protezione della gravidanza e il riordinamento della punibilità dell'aborto (no: 1'233'149, sì: 559'103).
- 30.7.1980 Con oltre 220'000 firme viene presentata l'iniziativa popolare "diritto alla vita". I fautori dell'iniziativa vogliono tra l'altro impedire la liberalizzazione dell'aborto.
- 9.6.1985 Popolo e Cantoni (no: 999 077; sì 448 016) rigettano l'iniziativa popolare "diritto alla vita".
- 29.4.1993 Presentazione dell'iniziativa parlamentare Haering Binder che ha il seguente tenore:  
 "La regolamentazione relativa all'interruzione di gravidanza deve essere sottoposta a revisione secondo i seguenti principi:  
 1. L'interruzione non è punibile durante i primi mesi della gravidanza (soluzione dei termini);  
 2. Una volta scaduto il termine legale, l'interruzione di gravidanza può essere autorizzata soltanto se da un'attestazione medica risulta che vi è un pericolo per la vita della donna incinta o per la sua salute fisica o psichica e che l'interruzione di gravidanza è l'unica misura atta ad eliminare tale pericolo."
- 11.1.1994 La Commissione degli affari giuridici decide di proporre al Consiglio nazionale di dare seguito all'iniziativa Haering Binder.
- 3.2.1995 Decisione del Consiglio nazionale di dare seguito all'iniziativa. Voti favorevoli: 91, contrari: 85; astensioni: 4.



## **22 Dati statistici relativi alle interruzioni di gravidanza in Svizzera negli anni 1991-1995**

A differenza della maggior parte dei Paesi industrializzati la Svizzera non tiene una statistica ufficiale delle interruzioni di gravidanza. Dal 1966 i collaboratori dell'Universitätsfrauenklinik di Basilea pubblicano però regolarmente, in collaborazione con i medici cantonali, rapporti sulle interruzioni di gravidanza in Svizzera. Secondo i risultati di un'inchiesta pubblicata nel 1996 nel giornale medico svizzero il numero delle interruzioni di gravidanza legali continua a diminuire: da 16'978 nel 1966 a 11'813 nel 1994, e questo nonostante la sempre maggiore liberalizzazione della prassi in materia di interruzione della gravidanza nei Cantoni nello stesso periodo. Nel Cantone di Zurigo, la cui prassi è considerata da molto tempo particolarmente liberale, il numero delle interruzioni di gravidanza è addirittura sceso da 9000 a 3700. Nel contempo gli aborti illegali, il cui numero nel 1966 era a livello nazionale ancora di circa 45'000, sono praticamente scomparsi.

Secondo la stessa inchiesta nel 1994 in Svizzera veniva interrotta circa una gravidanza su 8 (12,6 su 100 gravidanze o 7,7 su 1000 donne tra i 15 e i 44 anni). Insieme alla Germania, al Belgio e al Canada la Svizzera fa pertanto parte della minoranza dei Paesi nei quali viene interrotto meno del 20% delle gravidanze. Soltanto i Paesi Bassi con 6,9 interruzioni su 100 gravidanze hanno una percentuale chiaramente inferiore. Negli Stati Uniti la percentuale è del 25,3, in Norvegia, Svezia e Danimarca si situa tra il 19 e il 21. Valori molto diversi si registrano nei Paesi dell'Est: su 100 gravidanze si registrano fino a 70 interruzioni (Romania 1993).

## **23 Diritto comparato**

Nel confronto internazionale gli Stati si possono suddividere come segue: quelli che autorizzano l'interruzione della gravidanza soltanto se necessario per salvare la vita della donna incinta (indicazione vitale), quelli che prevedono l'indicazione medica restrittiva, quelli che prevedono l'indicazione medica e sociale e gli Stati che hanno adottato una particolare soluzione dei termini, che lascia alla donna la decisione sull'interruzione della gravidanza. Attualmente circa i due terzi della popolazione mondiale sottostanno a una legislazione liberale con indicazione sociale o a una regolamentazione dei termini. La Svizzera si trova de jure nel gruppo dei Paesi con indicazione medica restrittiva.

La regolamentazione più comune nei Paesi industrializzati è quella dei termini. Essa vige in ampie parti degli Stati Uniti e nella maggior parte dei Paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Svezia). Le differenze si riducono ai dettagli: disciplinamento nel Codice penale o in una legge speciale, termini diversi (tra 10 e 24 settimane dopo l'inizio dell'ultima mestruazione), diverse forme della consulenza, ecc. Solo con la corrispondente indicazione l'interruzione della gravidanza è possibile in Gran Bretagna, Italia, Polonia, Spagna e Ungheria. In Canada il Tribunale supremo ha deciso nel 1988 che la vigente legge sull'aborto non era compatibile con la dignità umana della donna e l'ha abrogata senza sostituzione.

Nel 1990 il Parlamento europeo ha emanato una risoluzione che dà alle donne il diritto di autodeterminazione anche in materia di interruzione della gravidanza. Gli Stati membri dell'UE e dello SEE sono invitati a trasporre detta risoluzione nel loro diritto interno.

### **3 I lavori della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale**

#### **31 Gruppo di lavoro**

Dopo che il Consiglio nazionale ha dato seguito all'iniziativa Haering Binder, conformemente all'articolo 21<sup>quater</sup> della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC)<sup>5</sup> la Commissione degli affari giuridici è stata incaricata di elaborare un progetto.

Il 10 maggio 1995 la Commissione ha deciso di istituire un gruppo di lavoro incaricato di preparare l'esame dell'iniziativa parlamentare. Con l'ausilio del Dipartimento federale di giustizia e polizia il gruppo di lavoro ha raccolto una documentazione in merito alla situazione in altri Paesi, elaborato un elenco di domande e fatto una prima scelta dei periti da consultare. Considerato l'inizio del nuovo periodo di legislatura, nel dicembre del 1995 le consultazioni dei periti sono state rimandate.

#### **32 Consultazione dei periti**

Nel corso delle consultazioni dei periti del 13/14 maggio 1996 la problematica dell'interruzione della gravidanza è stata discussa dal profilo teologico-morale, etico-sociale, giuridico, medico e pratico.

Al centro delle discussioni teologico-morali e etico-sociali vi è stata la constatazione che una gravidanza indesiderata rappresenta sempre una situazione di conflitto dal profilo etico.

Fintanto che un'interruzione della gravidanza non indicata per motivi medici è considerata comunque sbagliata dal profilo morale e vietata per legge, la soluzione del conflitto è ordinata da terzi e alla donna interessata è tolto il diritto di seguire la decisione dettata dalla coscienza. La domanda fondamentale non deve pertanto più essere "Con che cosa ci rendiamo colpevoli?" bensì "In che modo possiamo giustificare il nostro operato?". La nuova domanda rende coscienti del fatto che sia il mettere al mondo un figlio sia impedirne la nascita implicano una grande responsabilità.

In un ordinamento sociale libero la decisione in merito a quale responsabilità sia più importante dev'essere lasciata all'individuo.

Nemmeno la regolamentazione dei termini costituisce una soluzione del conflitto. È semplicemente una via praticabile per diventare coscienti del problema, poiché non obbliga una donna né a portare a termine una gravidanza né ad abortire. Si tratta di una proposta che ripone fiducia nella maturità della donna interessata.

I fautori della soluzione dei termini si sono espressi anche a favore di un'offerta di consulenza globale e facilmente accessibile. Si sono invece mostrati scettici nei confronti di un obbligo di consulenza ordinato dalla legge. Le esperienze hanno mostrato che una consulenza alla quale si ricorre di propria spontanea volontà adempie meglio il suo scopo.

Dal profilo giuridico è stato sottolineato che il vigente articolo 120 C.P. - come qualsiasi modello delle indicazioni - può descrivere l'indicazione necessaria affinché l'interruzione della gravidanza non sia punibile soltanto con termini giuridici alquanto vaghi, per cui il diritto vigente dà inevitabilmente a chi deve fare la perizia un ampio margine di apprezzamento. E criteri obiettivi ve ne sono ancora meno in quanto si tratta in fin dei conti di una questione soggettiva. Questo determina le note differenze nella prassi dei Cantoni,

---

<sup>5</sup> RS 171.11

ma anche all'interno dei Cantoni. Per i medici e le donne interessate quest'incertezza del diritto è un onere.

La maggioranza dei periti è favorevole a un disciplinamento a livello nazionale. La soluzione federalistica appare problematica poiché sancirebbe la disparità legale e provocherebbe in ogni Cantone discussioni politiche volte a stabilire se l'aborto debba essere autorizzato o meno e a quali condizioni. In base alle esperienze fatte finora non determinerebbe nemmeno essa la conduzione a termine delle gravidanze indesiderate, bensì semplicemente il trasferimento in un altro Cantone, con perdita di tempo e maggiori spese.

Dal profilo legislativo infine, le leggi che non sono più eseguite da anni poiché nella società manca la necessaria volontà in questo senso, devono essere abrogate o sottoposte a revisione.

### **33 Elaborazione del progetto**

Il 20 novembre 1995 un gruppo di periti diretto dai professori di diritto Peter Albrecht, Christian-Nils Robert e Günter Stratenwerth ha presentato alla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale una proposta di nuovo disciplinamento dell'interruzione della gravidanza. La proposta, molto breve, vuole fissare in due disposizioni del Codice penale le condizioni per un'interruzione della gravidanza ai sensi di una soluzione dei termini. Il 2 luglio 1996 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha deciso di prendere detta proposta come base per i suoi ulteriori lavori. I tre professori citati hanno partecipato alle deliberazioni della Commissione.

Per motivare la loro proposta, che è sostenuta da numerosi professori di diritto e professori incaricati, gli autori hanno esposto tra l'altro quanto segue:

*Il tentativo di garantire la protezione del nascituro per mezzo del diritto penale è fallito a livello mondiale. Non è possibile provare che la minaccia della pena abbia un'efficacia di prevenzione generale o influenzi in maniera rilevante il comportamento nell'ambito dell'interruzione della gravidanza. I motivi per cui i tassi di aborto sono diversi da un Paese all'altro non vanno ricercati nel diritto penale bensì in altre circostanze (per es. educazione sessuale, pianificazione familiare, assistenza e sostegno finanziario della donna incinta). Di conseguenza una norma penale che interviene tanto profondamente nel diritto elementare della personalità della donna come il divieto di abortire previsto dagli articoli 118 segg. C.P. - che è nel contempo un obbligo sanzionato da una pena a diventare madre - non può essere motivato dal profilo giuridico-filosofico. Dev'essere considerata inadeguata e eccessiva.*

*Dette condizioni sono invece adempiute dalla soluzione dei termini. Essa garantisce la legalità dell'intervento alla sola condizione dell'osservanza di un termine. Garantisce inoltre la parità di diritto e limita il margine d'interpretazione. La soluzione dei termini adegua la situazione giuridica alla prassi della maggior parte dei Cantoni e costituisce un compromesso ragionevole tra gli interessi opposti esprimendo da un lato la disapprovazione legale dell'interruzione della gravidanza e dall'altro rispettando però anche in maniera adeguata il diritto della personalità della donna.*

Dopo una discussione approfondita e dopo aver rifiutato diverse proposte di modifica la Commissione ha deciso, con 15 voti favorevoli e 5 contrari, di adottare senza modifiche il progetto di revisione proposto dal gruppo di periti.

### **34 Le minoranze della Commissione**

#### **341 Abrogazione senza sostituzione delle disposizioni penali**

Una minoranza della Commissione (von Felten, Hollenstein, Rechsteiner San Gallo) ha chiesto l'abrogazione senza sostituzione delle disposizioni del C.P. relative all'interruzione della gravidanza (art. 118-121). Questa minoranza ha sostenuto che nel caso dell'interruzione della gravidanza si tratta di rispettare i diritti fondamentali più elementari, ossia il diritto alla libertà personale di decisione e la protezione dell'integrità psichica e fisica. La costruzione giuridica che prevede di contrapporre i due beni "diritto alla vita del bambino non nato" e "diritto della donna all'autodeterminazione" non è sostenibile né dal profilo biologico né da quello giuridico. Il diritto della donna all'autodeterminazione non contiene un diritto di disposizione sulla vita umana. È un diritto connesso alla libertà di coscienza e di credenza. Scaturisce dal postulato dell'autonomia morale e costituisce la contropartita della responsabilità legata alla maternità. In una società libera l'assunzione di detti obblighi non può essere imposta con i mezzi del diritto penale. Non è pertanto giustificato togliere alla donna il diritto alla libertà di decisione una volta scaduto un termine aleatorio (3 mesi). Con l'abrogazione delle disposizioni penali relative all'interruzione della gravidanza non viene però creato un vuoto giuridico: l'interruzione della gravidanza viene invece assoggettata alle norme di diritto penale e civile previste per gli interventi medici.

La proposta è stata rifiutata con 18 voti contro 3 e 2 astensioni.

#### **342 Disciplinamento delle indicazioni**

Un'altra minoranza (Sandoz Suzette, Baumann J. Alexander, Loretan Otto, Schmied Walter, Straumann) ha proposto di autorizzare l'interruzione della gravidanza soltanto se indicato in base al parere di un medico per evitare alla donna il pericolo di un danno fisico o psichico grave. Inoltre occorre continuare a punire in modo grave chi effettua professionalmente interruzioni di gravidanza.

Questa minoranza ha affermato che la soluzione dei termini è insoddisfacente secondo molti punti di vista. Innanzitutto non è possibile controllare la stretta osservanza del termine previsto. Inoltre il termine da fissare dipende dallo stato della scienza. Attualmente questa ritiene che un'interruzione della gravidanza può essere eseguita fino alla quattordicesima settimana; è possibile però che con l'ulteriore evoluzione della scienza (ad esempio se si dovesse constatare che il bambino dispone di una coscienza già il secondo giorno) la fissazione di tale termine diventi più problematica. Di conseguenza per l'interruzione non punibile della gravidanza è preferibile fissare come condizione la constatazione da parte di un medico di un pericolo fisico o psichico. Inoltre questo disciplinamento non lascia la donna da sola davanti alla decisione, alla pressione esercitata su di lei dal padre o dalla famiglia e alla critica della società.

La proposta è stata respinta con 15 voti contro 5.

## II. Parte speciale

### 4 Revisione degli articoli 118 - 121 C. P.

#### 41 Grandi linee dell'avamprogetto

A grandi linee nell'avamprogetto sono state riprese le disposizioni del diritto vigente (art. 118 - 121 C.P.). L'avamprogetto mantiene il divieto dell'interruzione della gravidanza e prevede la soluzione dei termini quale eccezione a detto divieto. Termine determinante sono le prime quattordici settimane della gravidanza. Dopo la scadenza di questo termine l'aborto dev'essere autorizzato soltanto eccezionalmente.

La procedura viene semplificata rispetto alla prassi odierna, poiché non è più necessaria una seconda perizia medica. Il vantaggio sta nel fatto che l'aborto può essere eseguito in uno stadio precoce della gravidanza, il che è positivo sia dal profilo medico sia per la donna interessata.

L'attività a titolo professionale quale motivo di qualifica è stata lasciata cadere, poiché in seguito al disciplinamento liberale dei termini tali casi non avranno praticamente più importanza. Dal profilo linguistico il termine "aborto" è stato sostituito con il termine "interruzione della gravidanza". Si è rinunciato all'introduzione di un termine di riflessione, poiché questo non avrebbe grande importanza in quanto tra il momento in cui il medico constata la gravidanza e l'intervento passano comunque alcuni giorni.

Anche l'introduzione di un obbligo di consulenza non è apparsa opportuna. L'esperienza insegna che una buona rete di consultori ai quali rivolgersi di propria spontanea volontà aiuta molto di più le donne interessate a prendere la decisione più giusta per loro.

#### 42 Commento delle singole disposizioni

##### 421 Art. 118 Interruzione punibile della gravidanza

L'*articolo 118* disciplina la fattispecie dell'interruzione punibile della gravidanza.

Il *capoverso 1* dichiara punibile l'interruzione della gravidanza effettuata da terzi con il consenso della donna incinta se non sono adempiute le condizioni dell'articolo 119. La limitazione della prescrizione a due anni è volta a garantire che la punibilità di un'interruzione della gravidanza venga stabilita e decisa entro un termine ben definito.

La severa pena prevista al *capoverso 2* è determinata innanzitutto dal fatto che l'interruzione della gravidanza è effettuata senza il consenso della donna incinta. Si vuole in tal modo proteggere da un lato il bambino non ancora nato e dall'altro il diritto della donna all'autodeterminazione. La disposizione non contiene invece alcun obbligo di preservare la gravidanza attraverso misure volte ad allungare la vita (ad esempio nel caso di una donna morta clinicamente in seguito ad un incidente della circolazione).

Il *capoverso 3* prevede una pena per tutte le forme di partecipazione della donna incinta all'interruzione della gravidanza, quale ad esempio anche l'incitamento all'interruzione. Nonostante una criminalizzazione dell'interruzione della gravidanza dopo la quattordicesima settimana appaia arbitraria e quindi problematica dal profilo etico, in base alla già citata valutazione dei beni e ai fini di una parità di trattamento di tutte le persone interessate si è mantenuta la pena anche per la donna incinta.

**422 Art. 119 Interruzione non punibile della gravidanza**

L'*articolo 119* descrive le condizioni alle quali l'interruzione della gravidanza non è punibile.

Il *capoverso 1* introduce il disciplinamento dei termini. Visti i progressi fatti in materia di neonatologia è oggi possibile tenere in vita bambini che nascono dopo circa cinque mesi. Un'interruzione della gravidanza successiva a questo termine equivale pertanto all'uccisione di un bambino in grado di vivere. Il conflitto tra il diritto alla vita del bambino non nato e il diritto della donna all'autodeterminazione si acuisce pertanto con l'avanzare della gravidanza. Tra il momento della concezione e quello della nascita occorre pertanto procedere a una valutazione dei due beni. Nei primi tre mesi l'ago della bilancia pende dalla parte del diritto della donna all'autodeterminazione. In seguito il giudizio si fa più difficile. In base a queste considerazioni il progetto prevede la non punibilità dell'interruzione della gravidanza nelle prime 14 settimane.

Il termine di 14 settimane dall'inizio dell'ultima mestruazione corrisponde al termine di 12 settimane dalla concezione, poiché questa avviene normalmente durante le due prime settimane dopo l'inizio dell'ultima mestruazione. La formulazione scelta ha il vantaggio che per la donna l'inizio della scadenza del termine è determinabile chiaramente.

Una volta scaduto il termine citato l'ammissibilità dell'interruzione della gravidanza deve dipendere dal fatto che essa sia necessaria per evitare alla donna il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. A questo proposito viene proposto di non elencare i possibili motivi sotto forma della lista tradizionale delle indicazioni, che non tengono sufficientemente conto delle molte possibili situazioni personali. Determinante dev'essere solamente la gravità di questi motivi. E questi devono essere tanto più gravi quanto più il bambino non ancora nato si è sviluppato. Il medico, nella sua qualità di persona di fiducia della donna, deve convincersi del fatto che l'interruzione della gravidanza è giustificata dal profilo delle conoscenze mediche e dell'apprezzamento umano.

La formulazione del *capoverso 3* è contenuta già nel diritto vigente. L'incapacità di discernimento dev'essere verificata per ogni singolo caso. Si tratta della capacità individuale di comprendere e valutare la portata dell'intervento. A seconda del grado di sviluppo psichico già una ragazza di 14 anni può essere dotata di questa capacità

**423 Abrogazione senza sostituzione dei vigenti articoli 120 e 121 C.P.**

Nell'avamprogetto le fattispecie del vigente articolo 118 (Aborto procurato dalla madre) e 119 (Aborto procurato da terze persone) vengono ora riunite in una sola disposizione (art. 118 Interruzione punibile della gravidanza). La fattispecie dell'interruzione non punibile della gravidanza, contenuta finora nell'articolo 120, è ora disciplinata nell'articolo 119 (Interruzione non punibile della gravidanza). Di conseguenza l'articolo 120 cade senza essere sostituito.

Il diritto vigente, all'articolo 120 numero 2, prevede per ogni medico che effettua un'interruzione della gravidanza l'obbligo di notificarla alle autorità competenti entro 24 ore. Il vigente articolo 121 disciplina le conseguenze in caso di mancata notifica. Siccome l'avamprogetto non prevede più l'obbligo di notifica, anche questa disposizione viene a cadere senza essere sostituita.

## **5 Aspetti di diritto delle assicurazioni sociali**

### **51 Obbligo di prestazione giusta la vigente LAMal**

Giusta l'articolo 30 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal), in caso d'interruzione non punibile della gravidanza ai sensi dell'articolo 120 del Codice penale l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume attualmente gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia. Questa disposizione riprende il vecchio articolo 12<sup>quater</sup> LAMI, inserito nella legge il 9 ottobre 1981 e messo in vigore il 1° marzo 1982. Con l'introduzione di questa disposizione si era data una risposta alla questione prima litigiosa, ossia se le casse malati o i loro medici di fiducia erano autorizzati o addirittura tenuti, in caso di interruzione non punibile della gravidanza giusta l'articolo 120 C.P. e nonostante conferma dell'indicazione medica da parte di un secondo medico patentato, a verificare, ai fini dell'esame del loro obbligo di prestazione, se vi fosse un'indicazione medica che giustificasse le prestazioni. Con l'ampliamento delle indicazioni o con l'introduzione di un disciplinamento dei termini questa problematica ridiventa attuale. Qualora in caso di un disciplinamento dei termini si volesse prevedere un'assunzione completa dei costi da parte dell'assicurazione sociale contro le malattie, l'articolo 30 LAMal dovrebbe essere modificato di conseguenza.

### **52 Libera scelta del fornitore di prestazioni, protezione tariffale e garanzia dell'assunzione dei costi oltre i confini cantonali**

Giusta l'articolo 41 capoverso 1 LAMal l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. In caso di cura ambulatoriale l'assicuratore deve assumere al massimo i costi secondo la tariffa applicata nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei dintorni. In caso di cura ospedaliera o semiospedaliera l'assicuratore deve assumere al massimo i costi secondo la tariffa applicata nel Cantone di domicilio dell'assicurato.

L'articolo 41 capoverso 2 LAMal disciplina il ricorso ai servizi di un "altro fornitore di prestazioni" per motivi d'ordine medico. Se vi sono motivi d'ordine medico, di massima è garantita l'intera protezione tariffale.

Sono considerati motivi d'ordine medico i casi d'urgenza e quelli in cui le necessarie prestazioni non possono essere dispensate:

- a. nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni, se si tratta di cura ambulatoriale;
- b. nel Cantone di domicilio dell'assicurato o in un ospedale fuori da questo Cantone che figura nell'elenco allestito dal Cantone di domicilio dell'assicurato, se si tratta di cura ospedaliera o semiospedaliera.

Partendo dal presupposto che nell'ambito di un disciplinamento dei termini l'interruzione non punibile della gravidanza sia equiparata alla malattia dal profilo del diritto dell'assicurazione malattie, la protezione tariffale completa in caso di scelta di un "altro fornitore di prestazioni" è garantita nella misura in cui sono date le condizioni dei motivi d'ordine medico ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 LAMal. Questo disciplinamento non comprende però tutti i casi nei quali la scelta di un "altro fornitore di prestazioni" avviene per motivi personali. Qualora per l'interruzione della gravidanza si dovesse prevedere un disciplinamento più ampio della protezione tariffale, l'articolo 41 capoverso 2 LAMal dovrebbe essere completato di conseguenza. Occorre inoltre verificare anche in questo caso se sia necessario un adeguamento dell'articolo 41 capoverso 3 LAMal (assunzione da parte del Cantone di domicilio di una parte dei costi in caso di ricorso ai servizi di un ospedale pubblico, o sussidiato dall'ente pubblico, situato fuori dal Cantone di domicilio).

## **6 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale**

La modifica del Codice penale non avrebbe ripercussioni finanziarie o sull'effettivo del personale né per la Confederazione né per i Cantoni.

## **7 Rapporto con il diritto europeo**

Cfr. il commento al numero 23.

## **8 Costituzionalità**

Giusta l'articolo 64<sup>bis</sup> cpv. 1 della Costituzione federale la Confederazione è autorizzata a legiferare in materia di diritto penale.